



COMUNICAZIONE n° 66

a. s. 2018/19

Al personale docente
Alla Direttrice dei S.G.A.
All'albo

Oggetto: Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

Si richiama l'attenzione del personale docente in merito alle disposizioni previste dal [D.lgs. 62/2017](#) che reca *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

In particolar modo, il comma 1 dell'art. 20 del predetto [D.lgs. 62/2017](#), per gli **studenti con disabilità**, prevede che:

“(...) Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato”.

Il comma 2 del medesimo art. 20 prevede che:

“La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate”.



Il comma 10 dell'art. 20 del predetto [D.lgs. 62/2017](#), per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento, prevede che:

“La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati”.

Il comma 11 del medesimo art. 20 prevede che:

“Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Il comma 13 del medesimo art. 20 prevede che:

“In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5”.

Appare opportuno sottolineare che, contrariamente al quadro normativo previgente, per gli studenti con disabilità è prevista la predisposizione di prove differenziate per tipologia e per contenuti, che consentono comunque una valutazione equipollente.



I.I.S. - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. Dell'Olio"

Via M. Giuliani, 10 Italia – 76011 Bisceglie (BT)



In merito all'opportunità di utilizzo di griglie di valutazione personalizzate eventualmente predisposte da singoli Consigli di classe, si comunica che il GLI, nella seduta del 6 novembre 2018, ha ritenuto di non autorizzarne l'uso sia nei casi di studenti con BES che per gli studenti con disabilità con valutazione equipollente.

Le griglie di valutazione personalizzate, pertanto, potranno essere utilizzate solo per studenti con DSA a condizione che siano previste nel PDP e limitatamente alle discipline per le quali se ne è dichiarato l'uso.

Bisceglie, 15 novembre 2018

Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio